



**BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLAGAMENTI
NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI**

Domande e risposte (F.A.Q)

aggiornamento del 25/05/26

1. QUANDO È PREVISTA L'USCITA DEL BANDO VISTO CHE LE RICHIESTE INIZIANO IL 20 MAGGIO?

Il bando è stato approvato con determinazione dirigenziale n.2026/46/0006 del 12/05/2026 e pubblicato nel sito istituzionale il 13/05/2026.

2. COSA POSSO ACQUISTARE CON I CONTRIBUTI MESSI A BANDO?

Possono essere acquistati i dispositivi finalizzati alla realizzazione degli interventi definiti al paragrafo 2 del bando, in particolare:

- Installazione di barriere frangiacqua o antiacqua, paratie antiallagamento e altri sistemi di autoprotezione da collocare in adiacenza a porte, finestre e ingressi, anche interrati, finalizzati a prevenire l'ingresso di acqua, fango o liquami all'interno degli edifici; rientrano tra tali interventi anche soglie rialzate, sistemi di chiusura a tenuta stagna e analoghi dispositivi di protezione.
- Realizzazione di barriere intese come manufatti di protezione perimetrale del lotto con funzione di sbarramento delle acque superficiali, comprendenti anche la sopraelevazione di muretti perimetrali esistenti, nonché la sostituzione di recinzioni ordinarie (in rete metallica grigliato), da eseguirsi nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale vigente e previa acquisizione del relativo titolo edilizio.
- Installazione di sistemi di drenaggio e gestione delle acque, quali griglie e canaline esterne, pozzetti di raccolta e sistemi antiallagamento con pompe, valvole antiriflusso per gli scarichi, nonché pompe e sistemi di svuotamento dei locali interrati o seminterrati.



- Installazione di sanitari con scarico forzato e altri dispositivi tecnici analoghi finalizzati a prevenire il riflusso delle acque.
- Realizzazione di vasche di invaso o di accumulo delle acque meteoriche, subordinate al possesso di idoneo titolo edilizio, purché tali interventi non siano già previsti come obbligo normativo.

Tutti i beni/dispositivi/attrezzature dovranno essere di nuova produzione, conformi alle normative vigenti in materia di omologazione, certificazione e sicurezza (anche per l'installazione) e dotati di marcatura CE ove prevista.

3. CI SONO INTERVENTI NON FINANZIABILI DAL BANDO?

Non sono finanziabili i seguenti interventi:

- Sostituzione e/o manutenzione di dispositivi già in uso.
- Interventi non riconducibili strettamente a difesa passiva da allagamenti provocati da eventi meteorologici.
- Interventi già finanziati da altri contributi pubblici per la stessa finalità.
- Spese non documentate o sostenute al di fuori del periodo indicato.
- Dispositivi temporanei o non permanenti.

4. POSSO CHIEDERE IL CONTRIBUTO PER UN GARAGE DI PROPRIETÀ UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE?

Sì, purché il garage sia pertinenziale a un alloggio situato nel Comune di Padova e che tale alloggio sia destinato a prima casa di abitazione.

Si evidenzia inoltre che è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte del medesimo soggetto; pertanto, non sarà possibile richiedere ulteriori contributi.

5. È NECESSARIO IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE PER INSTALLARE UNA BARRIERA ANTIALLAGAMENTO?

Il verbale dell'assemblea condominiale è richiesto nel caso di installazioni da eseguire su parti comuni o condominiali dell'edificio.

Per gli interventi realizzati su porzioni di proprietà esclusiva, tale documentazione non è necessaria, salvo che l'installazione dei manufatti o dei dispositivi possa comportare pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità, alla fruibilità o ai diritti delle altre proprietà, o infine particolari disposizioni del Regolamento di Condominio.



6. È POSSIBILE INTEGRARE SUCCESSIVAMENTE LA DOCUMENTAZIONE MANCANTE, COME IL VERBALE ASSEMBLEARE?

La documentazione prevista dal bando deve essere presentata al momento della domanda.

Tuttavia, ai sensi del paragrafo 6 del bando, il Comune, in sede istruttoria, può richiedere documentazione integrativa o chiarimenti. Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda dalla procedura di contributo.

7. LE BARRIERE ANTIALLAGAMENTO RIMOVIBILI, O LE POMPE SOMMERSE MOBILI SONO AMMESSE A CONTRIBUTO?

No. Il bando prevede che non siano ammessi a contributo dispositivi o manufatti non permanenti.

La previsione è finalizzata a garantire l'effettiva efficacia e continuità della funzione di protezione del dispositivo, indipendentemente da eventuali operazioni manuali di installazione o attivazione, nonché ad assicurare il corretto perseguimento della finalità pubblica del contributo, consistente nella riduzione e mitigazione dei danni derivanti da eventi meteorologici avversi.

8. LE SPESE DEVONO ESSERE SOSTENUTE PRIMA O DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

Il bando ammette a contributo le spese sostenute a decorrere dal 1° maggio 2024. Tuttavia, la certezza dell'effettiva concessione ed erogazione del contributo potrà essere acquisita esclusivamente a seguito della pubblicazione della determinazione conclusiva dell'istruttoria, recante l'elenco delle domande ammesse a contributo. L'ammissibilità della domanda resta inoltre subordinata al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando.

9. È AMMESSA LA SOLA SPESA DI ACQUISTO DELLE PARATIE ANTIALLAGAMENTO SE L'INSTALLAZIONE VIENE ESEGUITA AUTONOMAMENTE?

Sì, a determinate condizioni.



Il bando prevede che tutti i beni, dispositivi o attrezzature siano di nuova produzione, conformi alle normative vigenti in materia di omologazione, certificazione e sicurezza (anche con riferimento all'installazione) e dotati di marcatura CE, ove prevista.

Inoltre, non sono ammessi a contributo lavori in economia.

Qualora il dispositivo richieda specifiche competenze tecniche o abilitazioni professionali per il corretto funzionamento e la validità delle certificazioni, l'installazione dovrà essere eseguita da personale qualificato.

Negli altri casi, il dispositivo potrà essere installato autonomamente dal beneficiario, fermo restando il rispetto delle disposizioni del bando e la piena responsabilità del privato in merito alla corretta installazione e all'effettiva efficacia del dispositivo.

In ogni caso, nessun costo relativo a installazione, posa in opera o manodopera potrà essere riconosciuto ai fini del contributo.

10. È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ALLEGANDO SOLO IL PREVENTIVO COMPLETANDO SUCCESSIVAMENTE CON LE FATTURE?

Sì. Il bando prevede la possibilità di disgiungere il momento della presentazione della domanda di contributo dall'invio della documentazione di spesa e delle fatture.

Resta inteso che, qualora la domanda risulti ammissibile e il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, l'erogazione del contributo potrà avvenire esclusivamente a seguito dell'effettiva realizzazione degli interventi e dell'avvenuto pagamento delle relative spese.

11. UNA PARATIA NON FISSA INSTALLATA DAVANTI A UNA TAVERNA O A UN GARAGE PRIVATO È AMMISSIBILE?

No. Il bando non ammette dispositivi o manufatti che non siano di tipo integrato.

La previsione è finalizzata a garantire l'effettiva efficacia e continuità della funzione di protezione del dispositivo, indipendentemente da eventuali operazioni manuali di installazione o attivazione, nonché ad assicurare il corretto perseguimento della finalità pubblica del contributo, consistente nella riduzione e mitigazione dei danni derivanti da eventi meteorologici avversi.

12. LE PARATIE MOBILI PER LA PROTEZIONE DA ALLAGAMENTI SONO AMMESSE AL CONTRIBUTO?



Il bando non esclude in via generale i dispositivi mobili. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, tuttavia, rileva che il sistema di protezione garantisca la continuità e l'efficacia della difesa del varco.

Sono pertanto ammissibili i sistemi installati permanentemente in prossimità del varco, realizzate in materiali resistenti come alluminio, acciaio zincato o PVC rinforzato o polimeri rinforzati si installano davanti a porte, finestre, garage e altre aperture a rischio la cui funzione è quella di creare una barriera temporanea e stagna, come descritte al punto "3.1.1 Barriere anti-allagamento integrate" del fascicolo BUONE PRATICHE IN CASO DI ALLAGAMENTO pubblicato nella pagina del sito dedicata.

13. È AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO UNA SPESA IL CUI DOCUMENTO FISCALE È INTESTATO AD UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE?

La documentazione di spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario del contributo.

Tuttavia, **esclusivamente per le spese sostenute prima della pubblicazione del bando**, in considerazione della previsione di ammettere a contributo le spese sostenute a partire dal 01 maggio 2024, è possibile ammettere i documenti di spesa anche qualora siano intestati e pagati da un soggetto diverso dal beneficiario. In tal caso la domanda dovrà essere integrata da parte del beneficiario, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti che la spesa è stata sostenuta nel suo esclusivo interesse, nell'immobile di sua proprietà, e che il pagamento è stato effettuato in qualità di coniuge/convivente/altro, residente nel medesimo immobile.

Per l'ammissione al contributo, il documento fiscale di rendicontazione del/della lavoro/fornitura, dovrà riportare l'indirizzo dell'immobile e individuarlo inequivocabilmente.

14. LE FATTURE RELATIVE AGLI INTERVENTI ANTIALLAGAMENTO SONO INTESTATE A MIO MARITO, MA L'IMMOBILE È INTESTATO A ME. POSSO COMUNQUE PRESENTARE DOMANDA?

La documentazione di spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario del contributo, cioè al proprietario dell'immobile.



Tuttavia, esclusivamente per le spese sostenute prima della pubblicazione del bando, e considerato che sono ammesse le spese sostenute dal 1° maggio 2024, se i documenti di spesa risultano intestati e pagati da un soggetto diverso dal beneficiario, la domanda può essere integrata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione deve attestare che:

- la spesa è stata sostenuta nell'esclusivo interesse del proprietario dell'immobile;
- l'intervento riguarda un immobile di proprietà del beneficiario;
- il pagamento è stato effettuato dal coniuge/convivente/altro soggetto residente nel medesimo immobile.

Per l'ammissione al contributo, il documento fiscale deve inoltre riportare chiaramente la tipologia di lavoro o fornitura eseguita.

15. COME SI PRESENTA UNA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER UN CONDOMINIO? È PREVISTA LA DELEGA A UN TECNICO?

Tutti i dati devono essere compilati direttamente sul portale dall'Amministratrice o dall'Amministratore di condominio, allegando il verbale dell'assemblea condominiale.

16. LE POMPE DI SOLLEVAMENTO AMMESSE A CONTRIBUTO POSSONO RIGUARDARE ANCHE LE ACQUE REFLUE NERE?

No.

Sono ammesse soltanto pompe di sollevamento relative alla rete delle acque meteoriche. Non sono ammissibili impianti destinati al sollevamento delle acque reflue nere.

17. POSSO ACCEDERE AL CONTRIBUTO SE LE FATTURE NON SPECIFICANO CHIARAMENTE CHE LE OPERE SONO ANTIALLAGAMENTO?

Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi e le forniture devono risultare espressamente finalizzati alla protezione dell'immobile dagli allagamenti.

Non sono generalmente ammissibili:

- opere descritte in modo generico;



- interventi privi di specificazione della funzione anti-allagamento;
- documentazione priva di certificazioni o dettagli tecnici;
- fatture cumulative senza dettaglio delle singole opere riferibili alla mitigazione del rischio allagamento.

Tutte le spese richieste a contributo devono essere chiaramente dettagliate e riconoscibili nei documenti di pagamento.

18. È POSSIBILE ACCEDERE AI CONTRIBUTI ECONOMICI ANCHE SE IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E DESTINATO A DIVENIRE LUOGO DI RESIDENZA STABILE, NON HA ANCORA POTUTO, PER VARI MOTIVI, SPOSTARVI LA RESIDENZA?

No, non è possibile. Il bando per i contributi precisa all'art. 4 che possono presentare la domanda per l'ottenimento del contributo i soggetti residenti nell'immobile oggetto dell'intervento alla data di pubblicazione del bando. Inoltre il contributo è riconosciuto esclusivamente per la prima casa di abitazione ove il richiedente deve risiedere stabilmente.